

QUADERNI

LO STATO

**Matteo Caldironi
Stefania Pia Perrino**

THE FAMILY (R)EVOLUTION
INSIGHTS INTO RISING PARENTHOOD ISSUES

Mucchi Editore





COLLANA DI SCIENZA COSTITUZIONALE,
DIRITTO DELL'ECONOMIA E TEORIA DEL DIRITTO

diretta da
ALJS VIGNUDELLI

16



Mucchi Editore

THE FAMILY (R)EVOLUTION

Insights into Rising Parenthood Issues

Atti del convegno tenutosi a Modena il 22-24 Febbraio 2024

a cura di
Matteo Caldironi e Stefania Pia Perrino



Mucchi Editore

Volume finanziato nell'ambito del progetto di ricerca "Social parenthood: analysis of the phenomenon and the public order limits" cod. Progetto 2022XL7HL2 – CUP E53D23006980006 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 4 – Componente 2. Dalla Ricerca all'Impresa -Investimento 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - rif. D.D. N. n. 104 del 02/02/2022



I contributi sono stati sottoposti a referaggio.

Redazione: Federico Pedrini; Luca Vespignani.

ISBN 9791281716490

doi 10.53148/FamRevo0525

© STEM Mucchi Editore - 2025

info@mucchieditore.it

www.mucchieditore.it - facebook.com/mucchieditore - x.com/mucchieditore - instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Consentite la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita e la modifica.

Versione pdf *Open Access* al sito <https://mucchieditore.it/>

Impaginazione STEM Mucchi Editore (MO)

I edizione pubblicata in Modena nel mese di maggio 2025

Indice

<i>Presentazione</i> di Federico Pedrini	11
--	----

<i>Introduzione</i> di Matteo Caldironi & Stefania Pia Perrino.....	15
---	----

I. *Reproduction and Filiation*

I.1. <i>Alla ricerca del fondamento costituzionale del diritto alla procreazione</i> di Benedetta Liberali.....	21
--	----

I.2. <i>Just Children</i> di Giuseppina Barcellona	63
---	----

I.3. <i>Mutamenti taciti della disciplina costituzionale sulla famiglia e sulla filiazione?</i> di Maria Pia Iadicicco	85
---	----

I.4. <i>Genitorialità plurali (al plurale)? Forme di riconoscimento della genitorialità sociale in prospettiva comparata</i> di Simone Penasa	105
--	-----

II. *Social Parenthood*

II.5. <i>Non-recognition of social parenthood in same-sex families – reform proposals for countries that are lagging behind in protecting children</i> di Jakub Pawliczak.....	135
---	-----

II.6. <i>La frammentazione della figura genitoriale e i criteri di attribuzione dello status filiationis</i> di Diletta Giunchedi	155
--	-----

II.7. <i>Genitorialità affine nel código de las familias. Doveri e poteri nelle famiglie ricomposte cubane</i> di Nicolò Cevolani	173
--	-----

II.8. <i>Le nuove famiglie: le sfide della trasformazione</i> di Elvira Martini, Paolo Palumbo, Alessia Sabatini	185
---	-----

III. *Post Mortem Reproduction*

III.9. <i>Tecniche procreative e genitorialità post legame: riflessioni</i> di Alessandra Cordiano	205
---	-----

III.10. <i>Continuità degli affetti, procreazione medicalmente assistita post mortem e destinazione postuma delle cellule riproduttive</i> di Leonardo Dani	223
--	-----

III.11. <i>Interpretazione e applicazione giurisprudenziale del divieto di fecondazione post mortem</i> di Giacomo Mingardo	235
III.12. <i>La complessa regolamentazione della disciplina relativa alla procreazione medicalmente assistita post mortem</i> di Alessandra Mazzola	251
III.13. <i>Da una «scelta tragica» ad una possibile apertura? Commenti a margine della sentenza n. 161 del 2023 della Corte costituzionale</i> di Sara Di Giovanni.....	267
III.14. <i>Love will tear us apart, and reproductive cells too</i> di Stefania Pia Perrino	283

IV. Adoptions and care

IV.15. <i>Nuove genitorialità, continuità affettiva e significativi rapporti con i parenti</i> di Alessandra Spangaro	305
IV.16. <i>Dall'affetto all'effetto giuridico: riverberi sistematici e successori del riconoscimento dei rapporti di parentela nascenti dall'adozione in casi particolari</i> di Ivan Libero Nocera.....	321
IV.17. <i>L'affidamento familiare nel prisma dell'interesse del minore</i> di Carlotta Ippoliti Martini	337

V. Surrogacy

V.18. <i>La surrogazione di maternità come reato universale</i> di Pietro Maria Sabella	353
V.19. <i>Il reato universale di surrogazione di maternità e la sua incisione su diritti, interessi e dignità dei minori</i> di Giovanni Barozzi Reggiani	369
V.20. <i>Luci e ombre del reato di maternità surrogata</i> di Claudio Ragusa	385
V.21. <i>Libertà procreativa e GPA in Italia: de iure condito e de iure condendo</i> di Giulia Barbato	405
V.22. <i>Maternità surrogata e adozione in casi particolari: un giusto punto di equilibrio tra desiderio di genitorialità e tutela del minore?</i> di Francesco Molinaro	417
V.23. <i>Che significa essere genitori?</i> di Giada Cascio.....	431

V.24. <i>La connotazione socioaffettiva dei rapporti familiari e il riconoscimento della relazione genitoriale come elemento di realizzazione dell'identità personale</i> di Maria Cristina Carbone	439
V.25. <i>Figli della "GPA": dalla convergenza valoriale al ravvicinamento dei sistemi giuridici?</i> di Emanuela Zito	457
V.26. <i>Sulla possibilità di individuare un termine decorso il quale il legame tra genitore intenzionale e figlio nato da GPA debba essere riconosciuto</i> di Stefania Flore	473
V.27. <i>Le nuove famiglie e i loro diritti</i> di Elena Cecchini	489

VI. Redefining Family: Contemporary Challenges

VI.28. <i>Le nuove tecnologie riproduttive: possibilità di scelta o dovere morale? Il caso dell'utero artificiale</i> di Maurizio Balistreri	507
VI.29. <i>The Council of Europe and Beyond: Children's Rights and Intersectionality</i> di Costanza Nardocci	525
VI.30. <i>Not Just Parent</i> di Stefania Cecchini	545
VI.31. <i>Donazioni online, anonime, illimitate</i> di Alessandra Pellegrini De Luca	559
VI.32. <i>I nuovi itinerari del parto anonimo</i> di Giovanna Marchetti	579
VI.33. <i>Exploring the Role of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in the dialogue between national and European legal concepts</i> di Caterina Bergomi	589
VI.34. <i>Evoluzione dei modelli familiari e successioni a causa di morte</i> di Vera Bilardo	601
VI.35. <i>Rilettura della questione del cognome filiale e familiare alla luce della più recente giurisprudenza nazionale ed europea</i> di Marta Ruggirello	611
VI.36. <i>Navigating Embryosharing</i> di Stefania Pia Perrino	621

IV.16. *Dall'affetto all'effetto giuridico: riverberi sistemati e successori del riconoscimento dei rapporti di parentela nascenti dall'adozione in casi particolari*

di Ivan Libero Nocera*

Sommario: § 1. – Premessa. § 2. – Le relazioni di parentela dell'adottato in casi particolari. § 3. – Effetti sistemati dell'acquisto dello *status* di figlio sull'adottato in casi particolari. § 4. – I diritti successori dell'adottato in casi particolari. § 5. – I diritti sulla successione dell'adottato. § 6. – Riflessi sulle prospettive di riforma della successione necessaria.

§ 1. – *Premessa*

Il diritto di famiglia nell'ultimo decennio è stato investito da due riforme di particolare rilievo: l'introduzione della disciplina sulle unioni civili attraverso la legge n. 76 del 2016 e prima l'unificazione degli stati di figlio legittimo e di figlio naturale attraverso la legge 10 dicembre 2012, n. 21 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154¹, conseguita, sul piano del contenuto del rapporto di filiazione, che ha «sganciato la relazione tra genitori e figli dal vincolo matrimoniale»². È, quindi, oramai irrilevante la sede nella quale la persona è venuta al mondo, e illegittimo un regime differenziato, nonostante permangano differenti modalità di accertamento e contestazione dello stato, a seconda che il concepimento sia avvenuto dentro o fuori il matrimonio³.

In proposito, valga evidenziare come la riforma della filiazione abbia realizzato, come riconosciuto in dottrina, una vera e propria

* Università degli Studi di Bergamo.

¹ In argomento vedasi la lucida analisi di M. PALADINI, *Profili sostanziali e sistemati della nuova disciplina della filiazione*, in M. PALADINI, C. CECHELLA (a cura di), *La riforma della filiazione. La legge 10 dicembre 2012, n. 219. 1° quaderno della Scuola di formazione dell'Osservatorio sul diritto di famiglia*, Pisa, Pacini, 2013, 35.

² Così Commissione giustizia della Camera dei deputati nel documento conclusivo dell'Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozione e affidamento, 7 marzo 2017, 36 ss., <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/03/07/leg.17.bol077.data20170307.com02.pdf> (§ 4.3 – Superamento della distinzione tra adozione legittimante e non legittimante).

³ Sulla scissione «dei destini» del matrimonio e della filiazione, si veda F.D. BUSNELLI, *Nascere (o anche «morire») con dignità: un traguardo problematico per l'embrione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 39.

“rivoluzione” dell’ordine preesistente⁴, in particolare con la nuova formulazione dell’art. 315 c.c. secondo cui «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» cui si collega l’art. 74 c.c., ai sensi del quale «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono dallo stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo»⁵.

Tali riforme non sono state neutre sul piano del diritto successorio avendo avuto come effetto quello di appesantire il sistema della legittima allargando il novero degli eredi necessari: la legge n. 219 del 2012 ha, invero, incluso tra i legittimari anche gli ascendenti “naturali” e assegnato rilevanza alla parentela “naturale” anche nella successione legittima tra parenti in linea collaterale⁶; inoltre, la legge n. 76 del 2016, equiparando al coniuge la parte unita civilmente, ha riconosciuto a quest’ultima la quota di riserva, oltre che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano⁷.

Tuttavia, le più decise innovazioni in materia di diritto di famiglia paiono inesorabilmente segnate dall’attivismo giurisprudenziale, interno ma anche sovranazionale: a quest’ultimo proposito, basti pensare alla questione inerente alla necessità di assegnare un riconoscimento giuridico al legame tra il genitore c.d. intenzionale e i minori, a prescindere dalla circostanza che essi siano nati da procreazione medicalmente assistita o da maternità surrogata, rispetto alla quale la Corte EDU ha ripetutamente affermato che l’impossibilità generale e assoluta di ottenere il riconoscimento del rapporto tra minore e genitore intenzionale configura una sproporzionata ingerenza nel diritto del bambino al rispetto della sua vita privata di cui all’art. 8 CEDU⁸.

⁴ Così, si esprime M. SESTA, *Matrimonio e famiglia a cinquant’anni dalla legge sul divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1177, richiamando il termine usato da Luigi Mengoni per sottolineare la novità della disciplina della successione del coniuge introdotta dalla riforma del 1975 (L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Parte speciale. Successione legittima*, in *Tratt. Cicu Messineo*, 1, Milano, Giuffrè, 1999, 148).

⁵ Vedasi in proposito M. VELLETTI, *La nuova nozione di parentela*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, 441.

⁶ In proposito, come osserva L. LENTI, *Diritto della famiglia*, in *Tratt. Iudica-Zatti*, Milano, Giuffrè, 2021, 24 e 126, tra figli nati all’interno e fuori del matrimonio permangono tuttavia ancora alcune differenze relative alle modalità di acquisto e rimozione dello stato, le quali potrebbero avere riverberi sul piano successorio, benché in fattispecie non frequenti. In argomento, vedansi altresì G. PASSAGNOLI, *I profili successori della riforma della filiazione*, in *Pers. e merc.*, 2014, 113; M. SESTA, *Stato unico di filiazione e diritto ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, I, 2014, 1; M. CINQUE, *Profili successori nella riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2013, 657.

⁷ Vedansi in proposito V. BARBA, *Norme applicabili agli uniti civili ed effettività della tutela successoria*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, 13; IDEM, *Le norme applicabili alle persone unite civilmente*, in *Tratt. dir. fam. Bonilini*, VI, *Unioni civili e convivenze*, Torino, Giappichelli, 2017, 143 e G. BONILINI, *Unione civile, convivenza di fatto e successione mortis causa*, in R. PANE (a cura di), *Famiglie e successioni tra libertà e solidarietà*, Napoli, ESI, 2017, 148.

⁸ L’art. 8 CEDU, come interpretato nei precedenti *Meinsson c. Francia* e *Labassee c. Francia* (sentenze del 26 giugno 2014) e, in particolare, nel parere consultivo reso il 10 aprì-

Nel solco dell'ormai diffuso processo di "giuridificazione per mezzo della giurisdizione"⁹, l'impulso al rinnovamento emergente dal corpo sociale è stato, negli ultimi anni, raccolto dal *medium* della Corte costituzionale, chiamata a farsi arbitro di un delicato equilibrio tra diritto ed esperienze di vita, dotando di effetti giuridici ciò che già avviene con pienezza sul piano dei rapporti affettivi¹⁰, nella «inesistente ricerca di soluzioni più aderenti alla complessità del reale»¹¹.

Dalla disamina di recenti sentenze¹² in materia di adozione del maggiorenne e di attribuzione del cognome, si osserva come la Consulta valorizzi le situazioni soggettive individuali e gli effetti relazionali delle scelte personali piuttosto che la conservazione dei valori di unità e stabilità del gruppo congiunto da legami di sangue, con conseguenti criticità sistematiche determinate dall'arduo temperamento tra le istanze concrete di tutela e la tenuta dell'ordinamento giuridico.

Davanti al protrarsi del silenzio del legislatore, i casi prospettati dalla "fattualità" – per dirla con Paolo Grossi – «offerta dal basso della società»¹³ forniscono alla giurisprudenza l'occasione di vestire di giuridicità il legame sorto nel tempo tra l'adulto che non abbia generato ed il figlio del partner, del coniuge o del soggetto in unione civile, giustificando la costituzione dello stato di figlio, ovvero il mantenimento

le 2019 (n. P16-2018-001), non obbliga la trascrizione dell'atto straniero né il riconoscimento degli effetti della pronuncia statunitense, ma prescrive agli Stati, nell'esercizio del proprio margine di discrezionalità, di tutelare la vita privata dell'individuo e, per questo, di garantire in via effettiva e rapida una protezione giuridica al rapporto legittimamente acquisito all'estero, anche con l'applicazione di strumenti alternativi, tra cui si annovera l'adozione, in modo da assicurare in concreto la possibilità di condurre un'esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie. In tema, vedansi Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, 10 aprile 2019, n. 16, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2019, 956, su cui si rinvia all'acuta analisi di L. TULLIO, *Nascere da madre surrogata e vivere inseguendo un legame. Il lungo cammino delle gemelle Mennesson*, in *Dir. Succ. e Fam.*, 2020, 1035 nonché G. SALVI, *Il caso della gestazione per altri nel canone della CEDU ed i suoi effetti nel nostro ordinamento*, in S. PAGLIANTINI (a cura di), *Ricerche di diritto europeo tra sostanza e processo*, Napoli, ESI, 2020, 241; vedansi, altresì, tra le tante, la sentenza della Corte EDU 22 novembre 2022 (ricorsi n. 58817/15 e 58252/15), *D.B. ed altri v. Svizzera*, in *Giur. it.*, 2023, 27, nonché le sentenze della Corte EDU 6 dicembre 2022 (ricorso n. 25212/21), *K.K. ed altri v. Danimarca*; Corte EDU 22 giugno 2023 (ricorso n. 10794/12), *Germano v. Italia*; Corte EDU 30 maggio 2023 (ricorso n. 10810/20) *Bonzano e altri v. Italia*; Corte EDU 31 agosto 2023 (ricorso n. 47196/21) *C. v. Italia*, tutte disponibili al sito internet www.echr.coe.int.

⁹ In questi termini si vedano le risalenti ma ancora attuali riflessioni di M. TARUFFO, *Note sui modi della giuridificazione*, in *Pol. dir.*, 1987, 581 ss.

¹⁰ In tema, vedansi le acute riflessioni di V. BALDINI, *La concretizzazione dei diritti fondamentali (tra limiti di diritto positivo e sviluppi della giurisprudenza costituzionale e di merito)*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015.

¹¹ In questi termini, Corte Cost., 28 settembre 2023, sentenza n. 183, in *Fam. e dir.*, 2024, 121 con nota di M. DOGLIOTTI, *Questa è l'adozione da preferire!*.

¹² Vedasi, tra le ultime, la sentenza della Corte Cost., 18 gennaio 2024, n. 5. Sul tema vedansi le riflessioni di A. SPANGARO, *Ancora sul divario di età nell'adozione di maggiorenne*, in *Fam. e dir.*, 2021, 370. Vedasi, inoltre, la Corte Cost., 4 luglio 2023, n. 135, in *Fam. e dir.*, 2023, 805, con nota di G. BONILINI, *Il cognome dell'adottato maggiore di età*.

¹³ Tale espressione è di P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2015, 10. Vedasi altresì IDEM, *Sulla odierna fattualità del diritto*, in *Giust. civ.*, I, 2014, 10.

del rapporto affettivo consolidatosi, con la finalità di assicurare tutela giuridica al minore.

§ 2. – *Le relazioni di parentela dell'adottato in casi particolari*

In tale solco si colloca la sentenza della Corte Cost., 28 marzo 2022, n. 79¹⁴ che, a fronte del variegato manifestarsi di esperienze di vita familiare nella realtà sociale, ha raccolto le istanze emergenti dalla società riconoscendo all'adozione del minore in casi particolari l'idoneità a far nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante.

In tale decisione la Consulta proponendosi l'arduo obiettivo di offrire regolamentazione a delicati equilibri affettivi¹⁵, si è concentrata sugli effetti inerenti alla parentela del provvedimento che decide l'adozione in casi particolari, ha inciso sull'intero istituto che contempla situazioni molto diverse tra di loro e difficilmente assimilabili. Soffermando la propria attenzione "a valle", ossia sulla condizione giuridica del minore, la Consulta ha colpito con censura di incostituzionalità le disposizioni che escludono l'esistenza di rapporti civili tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

Tale intervento tende così a restituire coerenza sistematica ad una norma relativa alla c.d. adozione "mite" – istituto non toccato dalla novellazione della riforma della filiazione, in quanto reputata, nell'intenzione del legislatore, non idonea ad attribuire all'adottato lo stato giuridico di figlio – che però negli ultimi lustri ha subito una notevole trasformazione, convertendosi da istituto circoscritto ad alcune ipotesi tipiche, a soluzione adottiva cui fare ricorso in via principale.

L'evoluzione in via pretoria della disciplina dell'adozione conduce di fatto ad uno svuotamento dell'efficacia deontica delle altre pre-

¹⁴ Su tale sentenza vedansi i commenti di M.C. VENUTI, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela tra adottato e famiglia dell'adottante secondo la Corte costituzionale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2022, 567; M. SESTA, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, in *Fam. dir.*, 2022, 904; M.C. CARBONE, *Famiglia e nuovi rapporti di parentela: la Corte costituzionale traccia il sentiero per il riconoscimento giuridico della "familiarità sociale"*, in www.giurcost.org; G. FERRANDO, *Adozione in casi particolari e rapporti di parentela. Cambia qualcosa per i figli nati da maternità surrogata?*, in *Questione giustizia*, 7 giugno 2022; N. CHIRICALLIO, *Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta indica al legislatore l'agenda della riforma*, in *Famiglia*, 17 maggio 2022; R. TREZZA, *I correttivi "funzionali" all'istituto dell'adozione in casi particolari*, *ivi*, 16 maggio 2022; E. CRIVELLI, *La Corte costituzionale garantisce i rapporti di parentela a tutti i minori adottati: nota alla sentenza n. 79 del 2022*, in *Osservatorio AIC*, n. 5/2022; G. PACINI, *L'estensione dei legami di parentela tra adottato in casi particolari e parenti dell'adottante, alla luce della decisione della Corte costituzionale*, in *Giust. civ. com.*, 18 luglio 2022.

¹⁵ Sul ruolo del giudice nelle delicate questioni all'incrocio tra diritto e bioetica vedansi le riflessioni di A. D'ALOIA, *Biodiritto e giurisdizione*, in *IDEM*, *Il diritto e l'incerto del mestiere di vivere*, Milano, Cedam, 2021; S. PENASA, *Il giudice al crocevia tra fattore tecnico-scientifico e complessità assiologica dei casi. Riflessioni a partire dalla giurisprudenza italiana*, in *Biolaw Journal – Rivista di Biodiritto*, n. 3/2021.

visioni normative, collocate ora in posizione subvalente nella prassi applicativa rispetto al ricorso all'ipotesi, un tempo applicata *de residuo*, della lett. d), espressione di un procedimento ermeneutico che la dottrina costituzionalistica tedesca ha definito *Entfremdung*¹⁶, ovvero l'estraniamento della norma giuridica dall'*occasio legis*, per adattarsi – alla luce di una sorta di prognosi *ex post* – in ragione dei mutamenti del contesto sociale.

Occorre sottolineare l'insussistenza, esplicitata anche dal Giudice costituzionale, di un asserito “diritto ad avere un figlio” che, attraverso il ricorso alla procreazione medicalmente assistita «lasciata alla libera autodeterminazione degli interessati», potrebbe legittimare un presunto «diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell'*an* e del quando, ma anche del *quomodo*»¹⁷, nonché la netta condanna della pratica della surrogazione di maternità¹⁸, che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»¹⁹, in quanto comporta la intollerabile mercificazione del corpo, sovente in pregiudizio a donne maggiormente esposte sul piano economico e sociale²⁰.

Il rischio è che il minore assurga a “salvacondotto” per coprire la violazione della legge²¹, contribuendosi così ad alimentare forti disuguaglianze tra soggetti che dispongono delle risorse economiche sufficienti per recarsi all'estero ed altri che, invece, ne sono privi²². L'ordinamento, tuttavia, non può ignorare la realtà dei minori frutto di tali pratiche e il loro incolpevole interesse alla tutela di un rapporto giuridico corrispondente all'effettività della propria relazione affettiva con il *partner* del genitore biologico, tenendo in debito conto le variabili della durata del rapporto instauratosi col minore e, dunque, della condizione identitaria già da esso acquisita.

¹⁶ Si prende a prestito la distinzione tra *Entfremdung* e *Verfremdung* operata da F. SCHLEIERMACHER, *Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens*, in *Abhandlungen der philosophischen Klasse der Königlich-Preussischen Akademie der Wissenschaften aus den Jahren 1812-1813*, in *der Realschul-Buch-handlung*, Berlino, 1816, trad. it. di G. Moretto, *Sui diversi metodi del tradurre*, in S. NERGAARD (a cura di), *La teoria della traduzione nella storia*, Milano, Bompiani, 1993, 143, con riferimento al metodo di traduzione rispettivamente per “alienazione” o “addomesticamento” del testo – in modo tale che l'orizzonte di senso del testo tradotto non si allontani troppo da quello del lettore che ne deve fruire – ovvero per “straniamento” in cui si avrebbe una sorta di preferenza del testo a scapito dell'eventuale spaesamento del lettore.

¹⁷ In questi termini Corte cost., 23 ottobre 2019, sentenza n. 221, *Foro it.*, I, 2019, 3782.

¹⁸ Sul punto vedansi M. DI MASI, *Maternità surrogata, dal contratto allo “status”*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2014, 615; A. LORENZETTI, voce *Maternità surrogata*, in *Dig. civ.*, *Aggiornamento*, VI, Torino, UTET, 2011, 617.

¹⁹ Così, Corte cost., 18 dicembre 2017, sentenza n. 272.

²⁰ Vedasi Corte cost., 9 marzo 2021, sentenza n. 33.

²¹ In proposito, L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 95 osserva che a volte «la dichiarata priorità dell'interesse del minore si risolve nell'effettiva promozione dell'interesse degli adulti».

²² Così anche E. CRIVELLI, *La Corte costituzionale*, cit., 18.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 79 del 2022 ha spostato la propria attenzione dall'“*an*” al “*quomodo*” ovvero dai meri presupposti di accesso all'adozione in casi particolari allo *status* del minore adottato.

Invero, l'art. 55 L. adoz. nell'affermare l'applicazione all'adozione in casi particolari dell'art. 300 c.c.²³ in materia di adozione di maggiorenni comporta il mancato sorgere di alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante, impedendo all'adottato minore di crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, *in primis* quelli con i fratelli e i nonni.

Secondo la Consulta, la norma che esclude, nelle adozioni in casi particolari, la sussistenza di relazioni familiari tra l'adottato e i parenti dell'adottante – oltre a violare l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 8 CEDU posto a tutela della vita privata e familiare, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU²⁴ – integra una violazione degli artt. 3 e 31 Cost., poiché in contrasto con il principio espresso in Costituzione e concretizzato negli artt. 315 e 74 c.c., come modificati dal legislatore della riforma 2012-2013, di parità di trattamento di tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi, i quali, avendo tutti il medesimo *status* giuridico, entrano a far parte della rete parentale di ciascuno dei loro genitori. Per effetto della sentenza della Consulta, pertanto, i rapporti di parentela dei minori sono allo stesso modo tutelati a prescindere dalla situazione di fatto o di diritto da cui il nuovo *status* di figlio ha tratto origine.

§ 3. – Effetti sistematici dell'acquisto dello status di figlio sull'adottato in casi particolari

Tale intervento della Consulta ha avuto come principale pregio quello di rimuove un ostacolo all'effettività della tutela offerta dall'adozione in casi particolare, eliminando il più importante elemento di inadeguatezza da tale istituto, riconosciuto dalla stessa Corte con la sentenza n. 33 del 2021. In conseguenza di tale declaratoria d'incostituzionalità, come riconosciuto dalla nota decisione di cui alla Cass., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162²⁵, l'esigenza di assicurare al bambino

²³ Su tale norma vedansi le riflessioni di V. BARBA, *Variazioni critiche sull'art. 300 Cod. civ.*, in *Fam. pers. succ.*, 2008, 487.

²⁴ Vedasi nota 8.

²⁵ Tale sentenza è stata pubblicata in *Fam. e dir.*, 2023, 408, con *Nota introduttiva*, di carattere adesivo, di M. SESTA ed è stata commentata, tra gli altri, da M. DOGLIOTTI, *Maternità surrogata e riforma dell'adozione “piena”. Dove va la Cassazione? E che farà la Corte costituzionale*, in *Fam. e dir.*, 2023, 437; S. PATTI, M. BIANCA, *Le Sezioni Unite e la maternità surrogata. Riflessioni a confronto*, in *Famiglia*, 2023, 1; G. SALVI, *Ancora un no (forse definitivo) delle Sezioni unite alla trascrizione a seguito di gestazione per altri*, in *Giur. it.*, 2023, 2320; G. DE MARZO,

nato da maternità surrogata gli stessi diritti degli altri bambini nati in condizioni diverse può – stante la perdurante inerzia del legislatore – essere assicurata dallo strumento dell'adozione in casi particolari, elevato ormai a modalità di costituzione del rapporto di filiazione con il genitore di intenzione²⁶, nonostante presenti comunque effetti personali e patrimoniali più ridotti e instabili rispetto all'adozione piena²⁷. Giova, in proposito, segnalare che il Tribunale di Lucca ha recentemente sollevato la questione di legittimità costituzionale con riferimento allo statuto giuridico dei figli delle famiglie composte da due donne, nati all'estero a seguito di procreazione medicalmente assistita, ritenendo che l'adozione in casi particolari non permetta di assicurare al minore una tutela adeguata in termini di effettività e celerità²⁸.

La decisione della Consulta del 2022, affermando la necessità, in ragione dell'unicità dello *status* di figlio, di uniformare il coacervo di diritti e doveri che da tale *status* scaturiscono a prescindere dalle ragioni che ne hanno determinato l'acquisizione, illumina ogni questione in cui vi sia una discriminazione dei figli in generale e ad applicarsi non solo alle ipotesi di adozione da parte di coppie dello stesso sesso, bensì anche a tutte quelle ipotesi in cui sia ravvisabile uno stato di abbandono semipermanente o di abbandono ciclico (si pensi al caso di genitori tossicodipendenti), atteso che, secondo l'interpretazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, l'adozione in caso particolare deve essere la soluzione cui fare ricorso in via principale.

Nondimeno, l'intervento della Corte, se costituisce una manifestazione del sempre maggiore accreditamento della giurisprudenza come interprete principale dell'evoluzione della coscienza sociale, stante l'inerzia del legislatore davanti alle materie riguardanti i diritti della per-

Interesse del minore, genitore d'intenzione e (guasti della) maternità surrogata?, in *Foro it.*, I, 2023, 83; A. SPADAFORA, *Irriducibilità del totalitarismo "minoricentrico"?*, *ivi*, 2023, 408. Riepiloga efficacemente le opinioni espresse dalla dottrina sulla decisione in questione M. SESTA, *La maternità surrogata: il perfetto equilibrio delle Sezioni Unite*, in *Riv. dir. civ.*, 2023, 399. Da ultimo, vedansi altresì le approfondite riflessioni di M. DOGLIOTTI, *Ancora sui figli di coppie dello stesso sesso: l'autorevolezza della Cassazione, la forza della giurisprudenza di merito e la speranza... nella Corte costituzionale*, in *Fam. e dir.*, 2024, 627 e L. VIZZONI, *Richiesta di adozione del genitore intenzionale e "pentimento" del genitore biologico all'indomani delle Sezioni Unite della Cassazione*, *ivi*, 344.

²⁶ Come ha successivamente affermato Cass., 2 agosto 2023, n. 23527, in *Fam. e dir.*, 2023, 1053, con nota di R. CALVIGIONI, «l'adozione in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 79 del 2022».

²⁷ Sulle differenze tra adozione piena e in casi particolari, vedansi R. SENIGAGLIA, *Criticità della disciplina dell'adozione in casi particolari dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2022*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2022, 1347; G. IORIO, *Le adozioni in Italia fra diritto vivente e prospettive di riforma*, in *Famiglia*, 2022, 499; A. FINESSI, *Unicità dello stato di figlio e interesse del minore nell'adozione in casi particolari*, in *Riv. dir. civ.*, 2022, 1047.

²⁸ Trib. Lucca, 25 giugno 2024, disponibile su Altalex al sito internet <https://www.altalex.com/documents/2024/07/02/famiglie-omogenitoriali-nati-non-riconoscibili-parola-di-nuovo-corte-costituzionale>.

sona²⁹, non vale, per contro, a fugare tutte le incertezze che derivano dalla declaratoria d'incostituzionalità, in quanto non può pretendersi dalla Consulta l'azione sistematica e coordinata che è appannaggio del legislatore. L'adeguamento in via pretoria comporta, infatti, l'ontologica assenza di respiro sistematico, con l'inevitabile conseguenza di lasciare irrisolte ulteriori rilevanti questioni, quali la perdurante legittimità di ogni rinvio contenuto nell'art. 55 L. adoz., che prevede ancora profili problematici quali, ad esempio, l'obbligo di inventario dei beni del minore e la peculiare possibilità di revoca dell'adozione in casi particolari, che contrasta con le prerogative proprie dello *status* di figlio.

Rispetto a tale ultimo profilo, infatti, stona con l'unità dello stato di figlio la possibilità prevista per l'adozione in casi particolari di revocare la relazione con il genitore adottivo su richiesta dell'adottante, se l'adottato, maggiore di quattordici anni, «abbia attentato alla vita dell'adottante, del coniuge, dei discendenti o ascendenti di lui ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni; se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro che sarebbero eredi in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti» (art. 51 L. adoz.). Inoltre, la revoca può essere pronunciata su richiesta dell'adottato o su istanza del pubblico ministero se i fatti sopra esposti siano stati «compiuti dall'adottante nei confronti dell'adottato, il coniuge, gli ascendenti o discendenti di lui» (art. 52 L. adoz.) ovvero su richiesta del pubblico ministero in caso di violazione dei doveri cui l'adottante è tenuto (mantenimento, educazione, istruzione del minore) (art. 53 L. adoz.).

La disciplina della filiazione, in ipotesi di condotte pregiudizievoli rispetto ai figli, prevede invece i procedimenti configurati negli artt. 330 e s.s. c.c. – definiti, prima della riforma, *de potestate* e ora di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale – che tuttavia fanno permanere inalterati gli obblighi dei genitori, in particolare quello di mantenimento³⁰ e di vigilanza sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio³¹, non trattandosi di un fenomeno estintivo *tout court*. Inoltre, una volta venute meno le esigenze cautelari che determinarono la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e venga conseguentemente escluso il pregiudizio

²⁹ In proposito si rinvia alle lucide riflessioni di N. ZANON, *Corte costituzionale, evoluzione della "coscienza sociale", interpretazione della costituzione e diritti fondamentali: questioni e interrogativi a partire da un caso paradigmatico*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017, 1.

³⁰ Sul punto vedansi, *ex multis*, Cass. pen., 29 ottobre 2009, n. 43288, in *Dir. pen. e proc.*, n. 1/2010, 30.

³¹ In proposito, vedasi le riflessioni di G. DE CRISTOFARO, *Dalla potestà alla responsabilità genitoriale: profili problematici di una innovazione discutibile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2014, 799 e G. VILLA, *Potestà dei genitori e rapporti con i figli*, in *Trattato dir. famiglia Bonilini-Cattaneo*, III, Torino, UTET, 1997, 320.

per il figlio, il giudice, valutato l'interesse del minore, può disporre la reintegra nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.). Infine, senza arrivare all'ablazione della responsabilità del genitore, quando vi sono comportamenti dannosi per il figlio, il giudice, secondo le circostanze, può assumere discrezionalmente i provvedimenti più idonei al caso concreto, revocabili in ogni momento (art. 333 c.c.).

In aggiunta, appare dissonante con il principio di unità dello *status filiationis*, ribadito dalla Consulta, l'art. 48, comma 3, L. adoz., che, per scongiurare adozioni interessate, esclude l'usufrutto legale dell'adottante sui beni dell'adottato, riconoscendogli solo l'amministrazione e l'impiego delle rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investire l'eccedenza in modo fruttifero. Nondimeno, se l'adottato in casi particolari è inserito a pieno titolo nella rete di relazioni familiari dell'adottante, comprensive dei rapporti con i figli di quest'ultimo, i quali, a seguito dell'adozione, divengono fratelli e sorelle dell'adottato, il divieto di usufrutto legale sui beni dell'adottato contrasta con la logica solidaristica della famiglia³² e con il dovere previsto dall'art. 315-bis, comma 4, c.c. in capo a ciascun figlio di «contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

Si tratta di strumenti senz'altro coerenti con lo scopo originario dell'adozione in casi particolari, ma che non sono più attuali, in quanto sicuramente dissonanti con le nuove e più complesse funzioni che l'istituto ha assunto alla luce della parificazione dei rapporti familiari avvenuta con la decisione della Consulta.

§ 4. – I diritti successori dell'adottato in casi particolari

La sentenza della Consulta nell'affermare che l'adozione in casi particolari, essendo equiparata *quoad effectum* all'adozione c.d. piena, è idonea a costituire un rapporto di parentela tra il soggetto adottato e i parenti dell'adottante, riverbera altresì sugli aspetti, di non poco momento, relativi al diritto successorio.

La prima novità rilevante è rappresentata, in primo luogo, dalla variazione dell'*ordo successionis*, giacché il figlio adottato in casi parti-

³² Vedansi in proposito le riflessioni di L. FERRI, *Della potestà dei genitori*, Art. 315-342, in F. GALGANO (a cura di), *Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, Libro Primo, Delle persone e della famiglia*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1988, 120, secondo il quale «non solo si deve escludere che siano solo i figli proprietari a beneficiare delle rendite, ma si deve pure riconoscere che neppure una preferenza di questi rispetto ai non proprietari è ammissibile». Nello stesso senso, vedasi G.F. BASINI, *L'usufrutto legale dei genitori*, in *Tratt. dir. famiglia Bonilini e Cattaneo*, II, Torino, UTET, 1997, 495.

colari diventa un successibile di ciascuno dei parenti di ciascun genitore adottivo e, valendo qui il reciproco, tutti i parenti di ciascun genitore adottivo diventano successibili del figlio adottato in casi particolari.

Quanto descritto non è esente dal creare disarmonie nel sistema complessivo. Sia sufficiente pensare ai riflessi sul piano ereditario del superamento del principio di esclusività della famiglia consentendo non solo che lo stesso minore abbia più genitori in senso giuridico, i genitori biologici e quelli adottivi, ma anche che il bambino abbia legami parentali plurimi e sovrapposti, in forza della riconosciuta valenza giuridica anche dei rapporti con i parenti dei genitori adottivi, in virtù del meccanismo descritto dall'art. 74 c.c. secondo il quale «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite [...] sia nel caso in cui il figlio è adottivo».

L'impatto sui diritti successori dell'adottato in casi particolari emerge, in primo luogo, osservando che a tale soggetto, in forza di quanto previsto sia dall'art. 300, comma 2, c.c. in materia di adozione di persone maggiorenni («L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge»), richiamato dall'art. 55 L. adoz., sia dall'art. 567, comma 2, c.c. («I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante»), non era riconosciuto alcun diritto nei confronti della successione dei parenti dell'adottante, valendo anche il reciproco, ossia l'assenza di qualsiasi diritto da parte dei parenti dell'adottante nei confronti della successione dell'adottato³³. Valga, tuttavia, segnalare in proposito l'opinione discordante in dottrina che ammetteva la possibilità per l'adottato di succedere per rappresentazione, evidenziando l'indipendenza tra il diritto di rappresentazione e l'esistenza di un rapporto di parentela tra *de cuius* e rappresentante, la sufficienza, ai fini della rappresentazione, di un duplice legame di parentela fra rappresentante e rappresentato e tra quest'ultimo e il defunto³⁴.

Il quadro delle norme sui diritti successori dell'adottato in casi particolari è completato dall'art. 304 c.c., parimenti richiamato dall'art. 55 L. adoz., che se nega qualsiasi diritto ereditario all'adottante, riconosce al comma 2 all'adottato la possibilità di partecipare alla successione dell'adottante sia legittima (art. 567, comma 1, c.c.) che necessaria (art. 536, comma 2, c.c.), assimilando *in toto* la posizione dell'adot-

³³ Sul punto, vedansi, tra i tanti, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano, Giuffrè, 2023, 689; C. COPPOLA, *Sub Art. 300*, in E. GABRIELLI (a cura di), *Commentario al Codice civile*, Artt. 177-342-ter, Torino, UTET, 2010, 729.

³⁴ In tal senso, M. COSTANZA, *Delle successioni legittime. Della successione dei parenti*, in G. CIAN, A. TRABUCCHI, G. OPPO (a cura di), *Commentario del diritto italiano della famiglia*, V, Padova, Cedam, 1992, 102.

tato a quella del figlio. L'adottato, peraltro, conserva verso i genitori la qualità di legittimario e di successibile legittimo ai sensi degli artt. 536, comma 1, e 566 c.c., come pure qualsiasi altra posizione ereditaria, che gli possa spettare, sul patrimonio di altri parenti della propria famiglia d'origine.

In seguito alla declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 300, comma 2, c.c. e dunque del riconoscimento dei rapporti civili tra l'adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante, deve, pertanto, ritenersi che l'applicazione dell'art. 567, comma 2, c.c. sia ora circoscritta all'ipotesi dell'adozione di maggiorenne, mentre l'adottato in caso particolare deve ritenersi incluso nel novero dei successibili di cui all'art. 565 c.c., potendo, quindi, partecipare alla successione dei figli dell'adottante, divenuti suoi fratelli e sorelle, nonché alla successione dei fratelli e delle sorelle dell'adottante, divenuti suoi zii, e più in generale alla successione di tutti i parenti entro il sesto grado dell'adottante, anche per rappresentazione, subentrando ai loro ascendenti se questi non possano o non vogliano accettare l'eredità.

§ 5. – *I diritti sulla successione dell'adottato*

Con riferimento, invece, ai diritti sulla successione dell'adottato in caso particolare, la decisione della Consulta comporta un esito paradossale. Invero, in forza dell'instaurazione dei rapporti di parentela tra parenti dell'adottante e adottato, stante la riconosciuta illegittimità del rinvio all'art. 300, comma 2, c.c., in ipotesi di decesso dell'adottato, i parenti dell'adottante potranno partecipare alla successione del figlio adottivo, secondo le regole della successione legittima, mentre per assurdo non sarebbe riconosciuto alcun diritto ai genitori adottivi.

Invero, poiché la disciplina dell'adozione in casi particolari, benché connotata da un'impronta personalistica, è modellata sugli effetti dell'adozione del maggiorenne, caratterizzata invece da un'indole patrimonialistica, permane l'applicazione all'adottato in casi particolari dell'art. 304 c.c., in forza del richiamo ad opera dell'art. 55 L. adoz. Tale norma codicistica, come detto, nel disciplinare i diritti di successione nell'adozione di persone maggiorenni, prevede non già il riconoscimento di un vicendevole diritto in capo ad adottato e adottante nelle reciproche successioni, bensì solo in senso unilaterale, non attribuendo all'adottante alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato. Ciò se è coerente con le caratteristiche e la *ratio* propria dell'istituto dell'adozione del maggiorenne, in modo da evitare adozioni

“interessate”, volte a far beneficiare l’adottante del patrimonio dell’adottato³⁵, lo è meno rispetto a quelle dell’adozione in casi particolari.

Astrattamente si potrebbe sostenere, al fine di ammettere la successione dell’adottante all’adottato, superando l’esplicito divieto di cui all’art. 304 c.c., l’implicita abrogazione del rinvio a tale norma in seguito alla declaratoria d’incostituzionalità che ha colpito il rinvio all’art. 300 c.c. contenuto nel medesimo art. 55 L. adoz. Tuttavia, nella specie, le due norme non sembrano essere in contrasto in quanto riguardano due effetti differenti dell’adozione in casi particolari – l’art. 300, comma 2, c.c. i rapporti civili tra l’adottato e i parenti dell’adottante, e l’art. 304, comma 1, c.c. i diritti di successione dell’adottante.

Inoltre, non sarebbe peregrino immaginare che il perdurante divieto della successione dell’adottante all’adottato possa giustificarsi, pur a seguito dell’intervento della Corte, con l’esigenza di evitare una duplicazione di eredi necessari. Invero, detto che il figlio entra nella famiglia del genitore o dei genitori adottivi, senza tuttavia recidere i legami parentali con la famiglia di origine, ciò comporta che, se il figlio premuore, ad esso succedono i soli genitori biologici; qualora, invece, alla successione dello stesso figlio partecipassero altresì i genitori adottivi, si verificherebbe una inedita e non codificata forma di concorso tra genitori adottivi e genitori biologici³⁶.

In proposito, non potrebbe soccorrere il criterio egualitario previsto dall’art. 568 c.c. che in materia di successione dei genitori dispone che in assenza di prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti “succedono il padre e la madre in eguali porzioni”, atteso che riguarda l’ipotesi di ascendenti in posizione paritaria tra loro nei confronti del minore. Al contrario tra i genitori adottivi in casi particolari e genitori biologici vi sono delle chiare differenze di *status*, in quanto oltre alla già vista revocabilità che connota l’adozione in casi particolari, in seguito alla pronuncia di adozione, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 48, comma 1, L. adoz., viene ad essere esercitata solo dagli adottanti, sui quali gravano gli obblighi di cui all’art. 147 c.c. (ovvero di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale), mentre l’obbligo di mantenimento in capo ai genitori biologici entra per così dire

³⁵ In proposito, vedasi P.M. DI LAURO, *Dell’adozione di persone maggiori di età*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1995, 555, e più recentemente, A. GIUSTI, *L’adozione di persone maggiori di età*, in G. BONILINI (a cura di) *Trattato di diritto di famiglia*, Torino, UTET, 2015, 4038.

³⁶ Una differente posizione sul punto è espressa da N. CHIRICALLO, *Adozione in casi particolari e unità dello stato filiale. La Consulta indica al legislatore l’agenda della riforma*, in *Famiglia*, 17 maggio 2022, secondo il quale «Per scongiurare tale antinomia, una possibile soluzione, rimessa all’interprete, potrebbe essere quella di creare una norma analogica, tale per cui il contenuto dell’art. 304 c.c. debba intendersi riferito non soltanto all’adottante, ma anche ai parenti di quest’ultimo: una siffatta opera di “costruzione giuridica”, nondimeno, appare del tutto incoerente con lo spirito della sentenza».

in “quiescenza”, salva una possibile reviviscenza nell’ipotesi di cessazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale da parte dell’adottante (ad esempio a seguito della pronuncia di decadenza ai sensi dell’art. 330 c.c. o di revoca dell’adozione) ovvero in caso di insufficienza di mezzi da parte degli esercenti la responsabilità³⁷.

Per ragioni analoghe non sarebbe neppure utilizzabile la previsione contenuta nell’art. 538 c.c., il quale, in materia di successione necessaria, regola l’ipotesi di pluralità di ascendenti stabilendo che in questo caso la riserva è ripartita tra i medesimi secondo il criterio adottato dal legislatore all’art. 569 c.c. per la successione legittima ovvero la divisione per linee in caso di uguaglianza di grado³⁸.

Invero, in caso di adozione in casi particolari i genitori adottivi e i genitori biologici apparterrebbero allo stesso grado ma non configurerebbero certo una “linea” paritaria e inoltre non è scontato che i legami del minore siano diretti verso due figure genitoriali e non tre.

L’ipotetica applicazione della regola del concorso tra ascendenti della linea paterna e ascendenti della linea materna, con conseguente attribuzione di metà del patrimonio a ciascuna delle linee, avrebbe come conseguenza che il patrimonio sarebbe devoluto, in parti uguali, a ciascuno dei genitori biologici, o per l’intero a quello che sopravvive, mentre l’altra metà spetterà, allo stesso modo, ai genitori adottivi o a quello che sopravvive. Tuttavia, tale soluzione non potrebbe applicarsi all’ipotesi in cui l’adozione in casi particolari veda quale adottante il coniuge o il convivente di uno dei genitori biologici. Infatti, in tale configurazione il minore avrebbe tre genitori: il genitore biologico che ha prestato consenso all’adozione, l’altro genitore biologico e il di lui coniuge o convivente che adotterebbe il minore, con conseguente ulteriore inapplicabilità del criterio per “linee” enunciato dall’art. 569 c.c.³⁹.

§ 6. – *Riflessi sulle prospettive di riforma della successione necessaria*

Da quanto sopra esposto, la successione degli adottanti o dell’adottante all’adottato resta, pertanto, inammissibile stante l’esplicito

³⁷ Valga in proposito rinviare a quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza della Cass., 30 gennaio 1998, n. 978, in *Giust. civ.*, 1998.

³⁸ Sulla distinzione tra i concetti di “successione (per gradi)” e di “divisione (per linee)” vedansi le osservazioni di L. MENGONI, *Successioni per causa di morte*, cit., 55, seguendo la terminologia già usata da M. ALLARA, *La successione familiare suppletiva*, Torino, Giapichelli, 1954, 221.

³⁹ Sul punto, vedansi le riflessioni di M. DOSSETTI, *Dopo la riforma della filiazione: i nuovi successibili*, *Fam. e dir.*, 2015, 941; EADEM, *L’adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni*, in M. DOSSETTI, M. MORETTI, C. MORETTI (a cura di), *La riforma della filiazione. Aspetti personali successori e processuali* l. 10 dicembre 2012, n. 219, Bologna, Zanichelli, 2013, 121; A. DE RIENZI, *Le categorie dei successibili (art. 565-567)*, in C.M. BIANCA (a cura di), *La riforma della filiazione*, Milano-Padova, Cedam, 2015, 923.

divieto di cui all'art. 304 c.c. e, del resto, ove mai fosse riconosciuta, non favorirebbe neppure l'adottato in quanto implicherebbe una oltre-modo ridotta latitudine della sua autonomia testamentaria. Infatti, qualora l'adottante o gli adottanti assurgessero al rango di legittimari si produrrebbe, stante il descritto mantenimento dei legami giuridici con i genitori biologici, un incremento del novero dei soggetti cui la legge riserva una quota di eredità⁴⁰. È pur vero che dal punto di vista quantitativo tale quota resterebbe intatta, tuttavia, atteso l'aumento degli ascendenti di pari grado, sarebbe accresciuta la probabilità che, alla morte dell'adottato senza figli, vi sia ancora un ascendente in vita, con la conseguenza che a favore di questi debba essere riservato un terzo del patrimonio (ai sensi dell'art. 538 c.c.) ovvero un quarto in ipotesi di concorso con il coniuge (ai sensi dell'art. 544 c.c.).

Vale, in proposito, fare cenno alle proposte di modifica normativa della successione necessaria con riferimento alla legittima degli ascendenti in generale, la quale, in assenza di figli del *de cuius*, riserva loro la medesima quota su descritta a prescindere dal numero degli stessi e dalla presenza di uno specifico stato di bisogno⁴¹, peraltro, in concorso con il coniuge o l'unito civilmente sopravvissuto.

Sotto tale profilo, dunque, ove mai si ritenesse implicitamente superato il divieto di cui all'art. 304 c.c., si contribuirebbe a svilire l'atto di ultima volontà quale espressione del principio di autonomia, e dunque strumento di realizzazione della dignità della persona⁴². Tuttavia, potrebbe apparire iniqua sia l'assenza di qualsiasi loro tutela successoria⁴³ sia la previsione di un mero assegno periodico a carico della

⁴⁰ Similmente a quanto osservato in seguito all'estensione degli effetti del riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio, come osservato da V. BARBA, *Principi successori del figlio nato fuori del matrimonio e problemi di diritto transitorio*, in *Fam. e dir.*, 2014, 501.

⁴¹ In proposito si vedano le osservazioni di G. BONILINI, *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, III, Milano, Giuffrè, 2009, 318; IDEM, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam., pers. e succ.*, 2007, 687.

⁴² Sul punto valga, tra i tanti contributi, richiamare G. PERLINGIERI, *Il «Discorso preliminare» di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 678, il quale afferma che «l'autonomia testamentaria, più che mezzo di attribuzione patrimoniale, è prima di tutto atto di disposizione, anche di natura meramente negativa, e di regolamentazione, nonché strumento di realizzazione e di autodeterminazione della persona umana»; considerazioni, queste, ampiamente sviluppate in IDEM, *La disposizione testamentaria di arbitrio. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità nel testamento*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 559, nonché in IDEM, *La revocazione delle disposizioni testamentarie e la modernità del pensiero di Mario Allara. Natura della revoca, disciplina applicabile e criterio di incompatibilità oggettiva*, *ivi*, 2013, 778. Si vedano in proposito altresì le riflessioni di V. BARBA, *Trasformazioni della famiglia e successioni mortis causa*, in *Riv. dir. priv.*, 2017, 519; IDEM, *Il diritto delle successioni tra solidarietà e sussidiarietà*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 345; IDEM, *I nuovi confini del diritto delle successioni*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 333.

⁴³ Auspicata da M. PALAZZO, *L'autonomia in materia patrimoniale nella vicenda successoria*, in *Giust. civ.*, 2017, 524. In senso contrario all'espunzione degli ascendenti dal novero dei legittimari L. GATT, *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. succ.*, 2009, 556 e A. SPATUZZI, *Verso una successione diversamente "necessaria"?*, in *Notariato*, 2019, 407.

quota disponibile nell'ipotesi in cui versino in stato di bisogno⁴⁴, specialmente a fronte della circostanza che spesso gli ascendenti hanno assicurato al figlio poi premorto sostanziosi apporti economici. Una possibile soluzione potrebbe essere individuata – prendendo spunto dal *droit de retour* introdotto in Francia nel *Code civil* all'art. 738-2 dalla legge n. 2006-728 del 23 giugno 2006 – nel riconoscimento agli ascendenti del diritto a conseguire il valore corrispondente ai beni che avevano donato al figlio premorto, entro il limite di un terzo del patrimonio, pari alla quota di legittima ora prevista dall'art. 538 c.c.⁴⁵.

La circostanza che ora anche i minori adottati nelle forme dell'adozione in casi particolari siano pienamente inseriti nella famiglia dell'adottante, senza però, si ribadisce, elidere i legami con la famiglia di origine, stimola alcune considerazioni più generali sull'adeguatezza dell'attuale assetto della successione.

Se, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, «l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione»⁴⁶, la modifica dell'originaria struttura dell'adozione nei casi particolari produce l'inevitabile effetto di duplicare i rami parentali, atteso che l'adottato avrà rapporti civili sia con la propria famiglia di origine che con i parenti dell'adottante, sommando i legami familiari accomunati dallo stipite da cui discende il genitore adottivo (in caso di adozione da parte del single) o ciascun genitore adottivo, ai rapporti parentali accomunati dallo stipite da cui discende ciascun genitore biologico.

Si schiudono, quindi, prospettive di riflessione più ampie e generali e coinvolgono la generale concezione di famiglia posta alla base dell'intera disciplina successoria, della quale elaborazione teorico-dogmatica non è possibile rendere nell'economia del presente lavoro.

Sia sufficiente osservare che l'assetto normativo del codice del 1942, riflesso di una società in cui era ancora diffusa la famiglia patriarcale, non può più ritenersi adeguato alla realtà attuale. Tale modello familiare è stato sostituito da quello nucleare, caratterizzato da monogamia della coppia, dalla durevolezza del rapporto, dall'apertura alla genitorialità: esso ha progressivamente mutato la propria funzione, da produttivo-patrimoniale ad affettivo-esistenziale, e infine anche la

⁴⁴ In proposito, vedansi le considerazioni di G. BONILINI, *Sulla proposta di novellazione delle norme relative alla successione necessaria*, in *Fam. pers. succ.*, 2007, 587; IDEM, *Sulla possibile riforma della successione necessaria*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di Diritto delle successioni e donazioni*, III, *La successione legittima*, Milano, Giuffrè, 2009, 743 e G. AMADIO, *La successione necessaria tra proposte di abrogazione e istanze di riforma*, in *Riv. not.*, 2007, 811.

⁴⁵ In argomento vedansi M. CINQUE, *Sulle sorti della successione necessaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, 517; A.M. GAROFALO, *A proposito di riforma del diritto successorio*, in *Dir. succ. fam.*, 2018, 107. Analogamente, S. DELLE MONACHE, *Abolizione della successione necessaria?*, in *Riv. not.*, 2007, 821, suggerisce di tradurre la legittima degli ascendenti in un diritto di credito.

⁴⁶ In questi termini, Corte cost., 28 marzo 2022, sent. n. 79, cons. in dir. § 8.3.

stessa famiglia nucleare attraversa una fase di crisi⁴⁷. Lo iato tra dato reale e dato normativo è particolarmente evidente rispetto all'attuale assetto della successione necessaria, il quale, certamente per quanto attiene all'ampiezza delle quote riservate ai legittimari, si rivela inappagante, e dimostra una certa vetustà, in quanto non più in grado di riflettere le effettive modalità di estrinsecazione della pluralità relazioni interpersonali aventi matrice affettiva e i correlati interessi da esse emergenti⁴⁸.

Abstract

The Italian Constitutional Court has recognized, within special cases of adoption, of the existence of civil relations between the adoptee and relatives of the adopter. This essay attempts to investigate the consequences of the recognition of such familiar relationships, considering the systematic and inheritance implications triggered by the decision of the Italian Constitutional Court in relation to the statute of inheritance law generally applied to the adopted in special cases.

⁴⁷ Sull'evoluzione e il pluralismo delle esperienze familiari si segnalano, tra la copiosa letteratura, senza pretesa di esaustività, G. ALPA, *La famiglia nell'età postmoderna. Nuove regole, nuove questioni*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 2023, 363; L. ROSSI CARLEO, E. BELLISARIO, *La famiglia*, in E. BELLISARIO, V. CUFFARO, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Famiglia e successioni. Le forme di circolazione della ricchezza familiare*, Torino, Giappichelli, 2022, 5; E. BILOTTI, *Un nuovo diritto della famiglia*, in *Fam. e dir.*, 2022, 1038; M. PARADISO, *Dal matrimonio alla filiazione. Ritorno al futuro del diritto di famiglia*, *ivi*, 1042; A. NICOLUSSI, *Diritto di famiglia e cambiamento*, *ivi*, 1048; M. SESTA, *Famiglia e figli in Europa: i nuovi paradigmi*, in *Fam. e dir.*, 2019, 1050; L. BALESTRA, *Diritto di famiglia, prerogative della persona e Carta costituzionale: settant'anni di confronto*, in *Giust. civ.*, 2018, 245; F.D. BUSNELLI, *Il diritto di famiglia di fronte al problema della difficile integrazione delle fonti*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 1447; P. FEMIA, *Dichiarazioni d'amore. Fattispecie e convivenza tra matrimonio e unioni civili*, in A. BUSACCA (a cura di), *La famiglia all'imperfetto? Corso di diritto civile 2015-2016*, Napoli, ESI, 2016, 253.

⁴⁸ Sia consentito in proposito il richiamo a I.L. NOCERA, *Per una rimeditazione quantitativa della legittima. Solidarietà endofamiliare e autonomia nel passaggio generazionale*, Napoli, ESI, 2024, *passim*.